



Comune di Palmi

89015 Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 115 del 20/12/2018

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **17:25** nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di **convocazione prot. 27963 del 13/12/2018**, ha luogo la riunione del Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di 1[^] convocazione;

Presiede la seduta DOTT. SALVATORE CELI nella qualità di Presidente.

E' presente il Sindaco **DOTT. GIUSEPPE RANUCCIO** e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario Generale di seguito riportato

N.Ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente	Scrutatore
1	CELI SALVATORE	X		
2	GALLETTA LETTERIO	X		
3	FORLEO GIUSEPPE	X		
4	MAGAZZU' GIUSEPPE	X		
5	DONATO UMBERTO	X		
6	SURACE CHIARA		X	
7	MAURO ANDREA	X		
8	IACOVO DENISE	X		
9	COSENTINO ANGELA ORSOLA	X		
10	FERRARO ROCCO	X		
11	TRENTINELLA FRANCESCO	X		
12	IPPOLITO ARMINO GIUSEPPE	X		
13	DI CERTO DOMENICA MARIA		X	
14	RANDAZZO ANTONINO		X	
15	MISALE SILVANA		X	
16	MELARA CARMELO		X	

Consiglieri Presenti n. 11 Assenti n. 5

Assiste il Segretario Generale DOTT. ANTONIO QUATTRONE.

Il Presidente

constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.

Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.

Si dà atto che alle ore 17,25 all'inizio dei lavori dell'odierna seduta di Consiglio Comunale risultavano presenti n° 11 Consiglieri Comunali oltre al Sindaco, per un totale di n. 12 componenti del Consiglio Comunale, per come riportato nel frontespizio della presente deliberazione; di seguito, alle ore 18,20, è uscito dall'aula il Consigliere Comunale Trentinella Francesco; pertanto, sono presenti n. 11 Componenti del Consiglio Comunale (Ranuccio, Celi, Galletta, Forleo, Magazzù, Donato, Mauro, Iacovo, Cosentino, Ferraro, Ippolito); assenti n° 6 (Surace, Trentinella, Di Certo, Randazzo, Misale, Melara);

Si dà atto che all'inizio dei lavori dell'odierna seduta di Consiglio Comunale risultavano presenti i componenti della Giunta Comunale di seguito indicati: Bruno, Avventuroso, Maisano W., Maisano D.; successivamente, alle ore 18,13, è uscita dall'aula il Vice Sindaco Bruno;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che il Comune di Palmi con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Palmi e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

DATO atto che in fase di ricognizione è emerso che il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Reggio Calabria (ASIREG), partecipata per la quale era già stato deliberato il recesso in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. n.175/2016, e s.m.i., è stato assorbito per incorporazione dal Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che il Responsabile dell'Area competente per materia, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Aperta la discussione ed uditi gli interventi dei Consiglieri Ippolito e Magazzù, che non si riportano nel testo della presente deliberazione per motivi di sintesi, ma che sono contenute nella registrazione integrale della seduta di Consiglio Comunale del 20.12.2018, custodita agli atti della Segreteria, a cui si rimanda;

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese e per alzata di mano da parte dei n° 10 Consiglieri Comunali presenti oltre il Sindaco, per un totale di n° 11 componenti del Consiglio Comunale; con voti favorevoli n° 10 (Ranuccio, Celi, Galletta, Forleo, Magazzù, Donato, Mauro, Iacovo, Cosentino, Ferraro); voti contrari: nessuno; astenuti: n° 1 (Ippolito); assenti n° 6 (Surace, Trentinella, Di Certo, Randazzo, Misale, Melara);

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Palmi detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di disporre il mantenimento della partecipazione nella società "Piana Palmi Multiservizi S.p.A." (P.IVA n°: 02000990800), svolgendo la stessa attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, nonché della quota dello 0,96% nella "Asmenet Calabria Soc.Cons. a r.l." (P.IVA n°: 02729450797), che svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente unitamente all'autoproduzione di servizi strumentali all'ente (art.4 co.2 lett.d), come analiticamente esposto nel provvedimento di razionalizzazione e nelle schede allegate.
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata conferma il recesso dal Gruppo di azione locale per lo sviluppo dell'area del basso reggino (area ceda n.19) e dispone il recesso dal Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive;
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese e per alzata di mano da parte dei n° 10 Consiglieri Comunali presenti oltre il Sindaco, per un totale di n° 11 componenti del Consiglio Comunale; con voti favorevoli n° 10 (Ranuccio, Celi, Galletta, Forleo, Magazzù, Donato, Mauro, Iacovo, Cosentino, Ferraro); voti contrari: nessuno; astenuti: n° 1 (Ippolito); assenti n° 6 (Surace, Trentinella, Di Certo, Randazzo, Misale, Melara); delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to DOTT. SALVATORE CELI

Il Segretario Generale
F.to DOTT. ANTONIO QUATTRONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

- ▶ CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.);
 - ▶ CHE la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 T.U.);

IL SEGRETARIO GENERALE
